



Università degli Studi di Sassari

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l'affidamento del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell'Università di Sassari. –

CUI: 001963509042018-2-0010 –

CIG: 8005544FE2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Premessa

Art. 1 – Tipologia dell'appalto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

Art. 4 – Procedura di aggiudicazione della gara

Art. 5 – Requisiti speciali di partecipazione

Art. 6 – Sedi di raccolta

Art. 7 – Disposizioni Generali

Art. 8 – Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Art. 9 – Sopralluoghi preliminari

Art. 10 – Normativa applicabile in fase di esecuzione

Art. 11 – Tipologia e quantitativi dei rifiuti prodotti

Art. 12 – Coordinamento del servizio di raccolta rifiuti e attività di controllo 5

Art. 13 – Responsabile del procedimento e Direttore esecuzione contratto 5

Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto 5

Art. 15 – Responsabili Locali per la gestione dei Rifiuti (R.L.R) 5

Art. 16 – Modalità di esecuzione del servizio e oneri a carico della Ditta 6

Art. 17 – Cadenze di raccolta 6

Art. 18 – Fornitura dei contenitori

Art. 19 – Mezzi di Trasporto di rifiuti speciali

Art. 20 – Eventi accidentali

Art. 21 – Sicurezza e rischi specifici

Art. 22 – Pagamenti

Art. 23 – Responsabilità della ditta appaltatrice

Art. 24 – Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro

Art. 25 – Assicurazione

Art. 26 – Penali

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Art. 28 – Divieto cessione appalto- subappalto

Art. 29 – Controversie e foro competente



Premessa

L'Università degli studi di Sassari, è produttrice di numerose tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dalle attività di tutti i dipartimenti e dalle attività di laboratorio, sia di ricerca che di didattica, dei dipartimenti scientifici e comprendono anche reagentari, prodotti di nuova sintesi di cui non sono note le caratteristiche di pericolosità e rifiuti biologici.

Il servizio oggetto del presente capitolato, relativamente ad un quinquennio (a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto), consiste nella raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non, presso le strutture produttrici dell'Università di Sassari, dislocate presso le varie sedi della Sardegna, nel trasporto e conferimento degli stessi ad "impianti di gestione" autorizzati alle attività di recupero o smaltimento dei rifiuti stessi.

Art. 1 – Tipologia dell'appalto.

L'appalto oggetto del presente capitolato è un appalto di servizi come definito nell'art. 3 del D.Lgs n.50/2016 basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale definisce il complesso delle condizioni contrattuali, inerenti l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, avviamento alle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari per le diverse sedi in cui è articolata l'Università degli Studi di Sassari (di seguito definita UNISS). I rifiuti oggetto del servizio comprendono pertanto, le seguenti tipologie (ai sensi del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.):

- Rifiuti speciali non pericolosi.
- Rifiuti speciali pericolosi.

Il servizio richiesto all'Appaltatore (di seguito definito Ditta), dovrà essere espletato in osservanza della normativa sopracitata, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti, delle circolari degli organi territorialmente competenti, e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo, presunto e non garantito, della spesa prevista per l'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 1 ammonta, al netto di I.V.A., a € 250.000 annui. Ai soli fini della dichiarazione del valore complessivo dell'appalto, l'importo presunto del contratto quinquennale ammonta, quindi, a € 1.251.025,00, IVA esclusa, di cui € 1025,00 di oneri per la sicurezza.

Il prezzo del servizio dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione, ivi compresa la fornitura dei contenitori secondo quanto riportato al successivo art. 20.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 è parte integrante del presente capitolato ed è riportato nell'Allegato 5.

L'operatore economico dovrà formulare una percentuale di ribasso unica da applicare ai prezzi iva esclusa, di cui all'ALLEGATO 2 al capitolato (Prima Tipologia Di Rifiuti) e all'ALLEGATO 3 al capitolato (Seconda Tipologia Rifiuti), posti a base di gara. L'importo massimo spendibile non garantito per l'intera durata del contratto, è pari a € 1.250.000,00 iva esclusa, esclusi gli oneri della sicurezza, pari a € 1025,00

I prezzi indicati come base d'asta, sono stati aggiornati rispetto alla precedente gara di appalto, in conformità alle tabelle ISTAT riportanti i nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti anni 2017-2018.

Art. 4 – Procedura di aggiudicazione della gara

Si procederà all'affidamento del presente appalto mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul



punteggio composto dalla offerta economica che incide per il 30% del punteggio e l'offerta tecnica che incide per il 70% del punteggio attribuito dalla commissione di gara.

Art. 5 – Requisiti speciali di partecipazione

Sono ammesse a partecipare alla gara, pena l'esclusione, le ditte in possesso dei seguenti requisiti ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- 1) Iscrizione all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto dell'appalto ed in particolare per le seguenti categorie:
 - Categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani
 - Categoria 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
 - Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
 - Categoria 8 Intermediazione dei rifiuti senza detenzione
 - Categoria 9 Bonifica di siti
 - Categoria 10 (A+B) Bonifica di siti e beni contenenti amianto.

Inoltre la Ditta deve anche disporre di:

- 2) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per esercizio di attività produttive.

Qualora una o più autorizzazioni, per qualsiasi motivo, dovessero cessare in corso di contratto, la Ditta deve darne immediata comunicazione all'UNISS, la quale si riserva di verificare e quantificare i danni provocati dal disservizio, richiedendone l'indennizzo alla Ditta stessa.

Art. 6 – Sedi di raccolta

Le sedi di raccolta di UNISS sono riportate nell'Allegato 4.

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di produzione rifiuti potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione. Anche l'ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.

L'UNISS si riserva altresì la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione od all'assunzione di nuove competenze.

Art. 7 – Disposizioni Generali

La Ditta dovrà fornire, già in fase di offerta, l'indicazione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti oggetto della gara. Qualora, durante il periodo di esecuzione del contratto, emergessero effettivi impedimenti all'utilizzo dell'impianto indicato in fase di gara, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità ad utilizzare l'impianto indicato in prima istanza e dovrà comunicare al Servizio prevenzione e protezione dell'UNISS (di seguito denominato SPPIS), le generalità del nuovo impianto prescelto, senza modificare in alcun modo le modalità di raccolta dei rifiuti presso il produttore.

Il ritiro delle diverse tipologie di rifiuti presso le strutture dell'UNISS dovrà avvenire secondo quanto stabilito all'art. 17 del presente Capitolato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La Ditta, nel caso di motivata, giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, deve darne immediata comunicazione all'UNISS, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all'esecuzione del servizio.

La Ditta, al momento della stipula del contratto, dovrà fornire il nominativo ed i recapiti del "referente tecnico", in possesso di adeguata esperienza e competenza tecnica in relazione all'oggetto del servizio in appalto, cui il SPPIS potrà far riferimento per qualsiasi questione relativa agli aspetti tecnici di gestione del servizio.

Qualora, durante il periodo di esecuzione del contratto, il "referente tecnico", indicato in fase di gara, dovesse cambiare, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al SPPIS, fornendo le generalità del nuovo "referente tecnico" prescelto.

Art. 8 – Durata dell'appalto o termine di esecuzione

La durata del contratto è di sessanta (60) mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.



Art. 9 – Sopralluoghi preliminari

Affinché i concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nonché prendere atto delle condizioni dei locali, delle strutture e di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle prestazioni oggetto dell'appalto e sul costo delle stesse, le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo delle aree e degli edifici interessati alla erogazione dei Servizi oggetto dell'affidamento.

Per i sopralluoghi i concorrenti sono tenuti a prendere accordi con il Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Gianfranco Scano, per stabilire le date nelle quali effettuare tale tipo di attività, tramite mail rsppis@uniss.it.

L'eventuale partecipazione ad una visita non preclude un'ulteriore partecipazione da eseguirsi sempre nelle date fissate. Ai sopralluoghi potranno partecipare i concorrenti a mezzo di massimo due rappresentanti ciascuno indicati nella richiesta scritta o di sostituti muniti di opportuna delega. Ai partecipanti sarà rilasciata un'attestazione di avvenuto sopralluogo; l'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, e la sua presenza sarà verificata durante la seduta di apertura della documentazione amministrativa.

Art. 10 – Normativa applicabile in fase di esecuzione

In fase di esecuzione del contratto è applicabile l'art 106 del dlgs 50/2016 e ss. mm.

Art. 11 – Tipologia e quantitativi dei rifiuti prodotti

Nelle tabelle riportate all'Allegato 1, sono riassunte le tipologie di rifiuti speciali (codice CER) e le quantità prodotte nell'ultimo triennio (2016-2018) oggetto del servizio. Si fa presente che, la tipologia e la quantificazione dei rifiuti prodotti dalle strutture universitarie è soggetta a variazioni non facilmente determinabili, essendo la produzione di rifiuti correlata strettamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Di conseguenza, i dati relativi ai quantitativi di rifiuti stimabili, per periodi successivi al triennio indicato, sono da ritenersi puramente indicativi.

Art. 12 – Coordinamento del servizio di raccolta rifiuti e attività di controllo

L'attività di gestione del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento/recupero rifiuti sarà coordinata dal SPPIS. UNISS, a mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà sempre procedere all'accertamento della regolarità e al controllo del servizio, con particolare riferimento alle attrezzature e mezzi d'opera utilizzati.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e Direttore esecuzione contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Gianfranco Scano.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Francesco Pischetta del SPPIS.

Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'esecuzione del contratto dà avvio all'esecuzione del contratto previa autorizzazione del Responsabile del procedimento.

Alla prima attivazione del Servizio, è obbligatorio il sopralluogo presso le unità locali, allo scopo di individuare l'automezzo/i idoneo/i allo svolgimento del servizio in considerazione della diversa accessibilità alle aree dell'Università degli Studi di Sassari.

Il sopralluogo va effettuato, ogni volta che si configura una situazione differente dall'ordinario o un nuovo luogo ove effettuare la raccolta dei rifiuti.

Il sopralluogo deve essere concordato (per mail e/o telefono) con il Direttore dell'esecuzione del contratto ed eseguito in presenza del R.L.R. (art.17) della struttura interessata.

Art. 15 – Responsabili Locali per la gestione dei Rifiuti (R.L.R)

L'UNISS avrà cura di comunicare alla Ditta appaltatrice l'elenco dei Responsabili Locali per la gestione dei Rifiuti (di seguito denominati R.L.R), operanti presso i siti di produzione delle strutture dell'Università.



I R.L.R. sono deputati all'identificazione dei rifiuti da prelevare e alla regolare compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto salvo i casi di cui al successivo art. 18-k). Ai R.L.R. compete anche la regolare tenuta dei registri di carico e scarico.

Art. 16 – Modalità di esecuzione del servizio e oneri a carico della Ditta

- a) La Ditta deve provvedere al ritiro dei rifiuti speciali prodotti nelle varie strutture dell'UNISS dislocate su tutto il territorio della Sardegna e al conferimento degli stessi ad impianti di trattamento (smaltimento/recupero) autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- b) Il servizio deve essere effettuato dal personale della Ditta, mediante ritiro dei contenitori pieni e consegna di ulteriori contenitori vuoti.
- c) Il personale della Ditta dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento, da esibire ad ogni richiesta di un rappresentante dell'Ente.
- d) La movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Ente ai mezzi di trasporto della Ditta ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, dovrà essere effettuata utilizzando personale della Ditta e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L'UNISS non fornirà personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione a terra e carico sul mezzo dei rifiuti da avviare allo smaltimento.
- e) La Ditta dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti a seguito di richiesta formale da parte del RLR della struttura richiedente, oppure, laddove sia possibile, stabilire prelievi programmati, concordando preliminarmente il programma di ritiro.
- f) La Ditta dovrà garantire, all'atto del conferimento presso l'impianto finale, la discriminazione dei colli (rispetto a quelli che riportano l'indicazione "peso da verificarsi a destino") che abbiano subito un processo di pesatura iniziale, mediante bilance certificate, presso la struttura produttrice del rifiuto.
- g) La Ditta garantisce la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di guasti riportati dai propri mezzi di trasporto o di chiusura e/o fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale, provvedendo a propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo ovvero il trasferimento ad altro impianto autorizzato.
- h) La Ditta deve provvedere, con cadenza settimanale, alla restituzione delle quarte copie dei formulari di identificazione del rifiuto, vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati; tali copie dovranno essere prodotte in originale e restituite al RLR che ha sottoscritto il formulario e trasmesse contestualmente in copia (fotostatica o digitale) al SPPIS.
- i) La Ditta deve provvedere, con cadenza mensile all'invio delle fatture relative ai prelievi effettuati. Per il loro pagamento, tutte le quarte copie dei formulari identificativi dei rifiuti, come indicato al precedente punto h) dovranno essere già pervenute al SPPIS.
- j) La Ditta deve effettuare la segnalazione di qualsiasi anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte degli insediamenti universitari, attraverso comunicazione scritta (via e-mail o fax) al SPPIS.
- k) Inoltre la Ditta deve comunque provvedere senza oneri aggiuntivi:
 - alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e amministrativo alla compilazione del MUD entro i termini previsti dalla legge;
 - alla fornitura e compilazione, se richiesto o in particolari situazioni, dei formulari di identificazione del rifiuto.
 - al ritiro dei rifiuti speciali prodotti in strutture che, nel corso della durata contrattuale del servizio, si siano trasferite ad altre sedi ubicate nel territorio della Sardegna;

Art. 17 – Cadenze di raccolta

La raccolta dei rifiuti, presso le sedi dell'UNISS, dovrà avvenire secondo due modalità:

1. **attraverso un programma di ritiro dei rifiuti:** la Ditta deve garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in relazione alla permanenza del rifiuto nel deposito temporaneo. Ad esempio, nelle strutture in cui sono prodotti rifiuti sanitari a rischio infettivo (o analoghi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i del DPR 254/2003), il programma di ritiro dovrà rispettare le condizioni di cui all'art. 8 del DPR 254/2003: per questo motivo in talune strutture universitarie la frequenza prevista per il ritiro dei rifiuti è settimanale. La copia del programma di ritiro deve obbligatoriamente essere trasmessa dalla Ditta al SPPIS.



2. su richiesta specifica della struttura: la Ditta dovrà comunque aver cura di rispettare i tempi di intervento di seguito indicati:

- per i rifiuti sanitari a rischio infettivo l'intervento deve essere effettuato entro e non oltre 5 giorni dalla presa in carico del rifiuto attraverso i registri di carico/scarico;
- per le altre tipologie di rifiuti l'intervento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere esteso ad un massimo di 30 giorni complessivi, previo accordo con il RLR della struttura richiedente.

Le cadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate in senso restrittivo le quantità massime e/o i tempi massimi per lo stoccaggio. Tutte le richieste verranno effettuate da parte dei RLR a mezzo di e-mail o eventualmente fax e seguendo le procedure previste alle normative vigenti.

Art. 18- Fornitura dei contenitori

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprio carico, con una periodicità volta a consentire la raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità, i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse strutture dell'Università di Sassari ovvero a seguito di specifica richiesta del RLR.

I contenitori dovranno essere:

- omologati secondo il disposto della normativa in materia di trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi (ADR);
- comunque conformi alle normative tecniche di riferimento per le restanti tipologie di rifiuti;
- adeguati, in relazione alle varie tipologie dei rifiuti oggetto della gara e tali da agevolare la movimentazione dei contenitori dalle strutture produttrici ai Depositi Temporanei da parte del personale universitario.

Tutti i contenitori dovranno, in generale, possedere le seguenti caratteristiche:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- essere muniti di accessori e/o dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione;
- essere corredati di etichette ovvero disporre di etichette esterne da apporre ai sensi di legge.

Deve essere inoltre fornito idoneo materiale anti-urto e ignifugo (es.: vermiculite) per garantire un trasporto sicuro dei rifiuti in conformità alla normativa vigente.

Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo:

- devono essere forniti contenitori omologati di cartone o polipropilene, della capacità di 40 e 60 litri. Nel caso dei contenitori in cartone questi devono essere dotati di un sacchetto interno in polietilene, per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi, dotato di fascetta di chiusura autobloccante in materiale plastico;
- per gli oggetti taglienti e pungenti (*aghi, bisturi o altro*) devono essere forniti contenitori omologati rigidi in polipropilene;
- i contenitori devono disporre di idonea contrassegnatura (*etichettatura inamovibile, o marchio, o fondo giallo recante la scritta R di colore nero e ulteriore etichettatura recante il simbolo di rischio biologico*).

Art. 19 - Mezzi di trasporto dei rifiuti speciali

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme ADR (*Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route*) e con l'impiego di specifici, idonei automezzi autorizzati.

La Ditta dovrà fornire l'elenco di tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto e comunicare tempestivamente i mezzi eventualmente dismessi e quelli acquistati e utilizzati per l'espletamento del servizio di cui alla presente gara.

L'UNISS si riserva la possibilità di controllare l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni.



Art. 20 – Eventi accidentali

In caso di sversamento accidentale del rifiuto (o di parte di esso) durante le fasi di gestione dello stesso (raccolta, trasporto), la Ditta è obbligata ad informare tempestivamente il SPPIS. Deve inoltre provvedere ad effettuare le operazioni necessarie per il contenimento dell'evento e l'immediata "bonifica" del luogo, adottando procedure che garantiscano la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (DLgs. n. 152/06).

Art. 21– Sicurezza e rischi specifici

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Ditta dovrà eseguire le attività oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, mediante personale appositamente formato, tenendo in considerazione quanto riportato nel DUVRI allegato al presente capitolato (Allegato 5). Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, UNISS, nel corso delle riunioni previste nel DUVRI, provvederà a fornire alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

Il personale della Ditta dovrà disporre di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per operare in sicurezza (indumenti adeguati per il contenimento del rischio chimico e biologico, vestiario di ricambio, maschere antigas con filtri adeguati, guanti, etc.) sia all'interno che all'esterno degli edifici, nelle aree di pertinenza UNISS.

Art. 22 – Pagamenti

Il pagamento delle fatture è subordinato alla positiva verifica dei formulari di identificazione dei rifiuti conferiti, il cui quarto esemplare, debitamente firmato per ricezione dall'impianto di trattamento finale, deve essere consegnato, entro la settimana successiva, all'UNISS secondo le modalità specificate all'art. 18 del presente capitolato.

Le fatture vanno intestate a:

Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, n° 21- 07100-Sassari e inoltrate all'ufficio amministrativo competente dell'UNISS, il quale verrà comunicato contestualmente all'attivazione del Contratto.

Sulle stesse vanno riportati i dati (Partita iva, Codice Fiscale, iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A.A, codice IBAN e coordinate bancarie) e le modalità di pagamento.

L'UNISS provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data del ricevimento e a seguito di dichiarazione di conformità al contratto del servizio eseguito, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto avverrà tramite mandato, con emissione di regolare fattura, con cadenza bimestrale per servizi prestati, da emettersi elettronicamente, tramite il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi 209-214, secondo il formato di cui all'allegato a "formato della fattura elettronica" del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, con la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72, e subordinato a: - accertamento della regolarità delle prestazioni svolte; - verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente. L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dopo aver accertato il regolare prestatore servizio mediante attestazione redatta dal funzionario universitario responsabile dell'appalto. L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte delle ditte appaltatrici dei requisiti sopra indicati. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 30 co. 5 bis del Dlgs 50/2016, verrà "operata una ritenuta dello 0,50 per cento, sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva."

Dovendo la stazione Appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 30 co.5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.), il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora si verificassero ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro 15 giorni. Nel caso detto termine dovesse trascorrere infruttuosamente, la stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30 co.6 del Dlgs 50/2016



Gli "Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" saranno pagati nella prima fattura che verrà emessa dall'aggiudicatario.. Nella suddetta fattura dovrà comparire l'apposita voce "Oneri per la sicurezza per rischi interferenti relativa all'appalto" e il relativo importo.

Art. 23 – Responsabilità della Ditta appaltatrice

La Ditta è responsabile dei danni derivati e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi inclusa l'eventuale inosservanza delle vigenti normative in materia, delle prescrizioni degli atti di gara, dall'inosservanza delle direttive impartite dalla stazione appaltante per l'esecuzione del servizio, o dalla mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione e/o mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

La Ditta è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e/o propri collaboratori, nei confronti del personale o degli studenti dell'UNISS, nonché ai suoi beni mobili e immobili, a terzi e all'ambiente.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta.

Per quanto sopra, la Ditta agirà in manleva per tutte le richieste che dovessero pervenire all'UNISS in relazione all'oggetto del contratto di appalto.

Art. 24 Obblighi Derivanti Dai Contratti Collettivi Di Lavoro

L'Università di Sassari è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi. In particolare la ditta appaltatrice garantisce di osservare tutti gli obblighi di legge, esonerando quindi l'Università di Sassari da ogni eventuale responsabilità al riguardo. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi stessi, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare i contratti, gli accordi medesimi, le norme e le procedure previste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. L'appaltatore deve certificare, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e degli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. Qualora la ditta aggiudicatrice non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione universitaria procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il termine predetto, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avere titolo al risarcimento dei danni.

Art. 25 – Assicurazione

L'aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell'art 103 c 7 del Dlgs 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere o cose verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e che tenga indenne la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. L'importo della somma da assicurare, corrisponde all'importo del contratto e con un massimale pari a € 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio/stipula del contratto e cessa al termine della scadenza dello stesso



Art. 26 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio l'Università potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio o per ogni prestazione richiesta e non resa nei tempi e nei modi stabiliti. In ogni caso l'Università si riserva di far eseguire da altre ditte il mancato o incompleto servizio a spese della ditta appaltatrice rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione che, nel caso specifico, dovrà essere immediatamente integrata. Inoltre, in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente l'Amministrazione applicherà per una prima infrazione Euro 1.000,00 per ogni persona non in regola, la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. Gli importi come sopra determinati saranno trattenuti sul pagamento del periodo immediatamente successivo a quello di effettuazione delle inadempienze, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Art. 27 – Risoluzione Del Contratto

1. L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione del servizio;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali e circa le modalità e i tempi di esecuzione;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) grave ritardo o rallentamento nell'esecuzione dei servizi disposti dall'amministrazione mediante Ordini di servizio, per motivi imputabili all'appaltatore;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di carattere generale ex art 80 del dlgs 50/2016, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. La risoluzione del contratto è disciplinata nei modi e ai sensi del codice civile

Art. 28 Divieto Cessione Appalto - Subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere tutto od in parte i servizi oggetto del presente appalto ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'amministrazione universitaria, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente. Il subappalto è disciplinato dalla normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs. 50/2016.

Art. 29 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Sassari, restando esclusa la competenza arbitrale.

